



CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 1/2020

PROCEDIMENTO N. 01/CFA-FICK/2019

La Corte Federale di Appello composta da:

| | |
|-----------------------------|------------|
| Avv. Prof. Andrea Panzarola | Presidente |
| Avv. Prof. Alberto Gambino | Componente |
| Avv. Alessandro Gioia | Componente |

In esito a riunione in camera di consiglio tenutasi in data 30 gennaio 2020, sciogliendo la riserva assunta in data 22 gennaio 2020, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello n. 01/CFA-FICK/2019 instaurato con reclamo (tempestivamente depositato presso la Corte Federale di Appello) dal sig. Claudio Camporesi a mezzo dell'avv. Fabio Pancaldi avverso la decisione del Tribunale Federale (composto dagli Avv.ti Prof. Massimo Nuzzo – Presidente –, Flaminia Longobardi – Componente – e Stefano Ciulli, Componente) n. 1/2019, depositata in data 22 novembre 2019 e pubblicata in data 25 novembre 2019.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di deferimento in data 8 agosto 2019, la Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti dei sig.ri Claudio Camporesi, Gianni Anderlini, Enrico Partemi e Gianluca Zannoni. La Procura li ha ritenuti responsabili – ciascuno per quanto di ragione – della violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FICK. E segnatamente: (i) il sig. Partemi, per aver condotto la seduta di allenamento del 1° febbraio 2019 (nel corso della quale si verificò il decesso dell'atleta Alessandro Ferriani), pur non essendo in possesso all'epoca della qualifica di Istruttore Agonistico Federale (ed essendo quindi ancora Tecnico di base); (ii) il sig. Zannoni (Presidente dell'ASD Canoa Club Bologna), per aver affermato una circostanza non corrispondente al vero, e cioè che il decesso dell'atleta Alessandro Ferriani era avvenuto "sotto la guida di un istruttore federale"; (iii) i sig.ri Camporesi (Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna FICK) e Anderlini (Responsabile Regionale di formazione), per aver entrambi sottoscritto il Verbale di fine corso del 29 gennaio 2019, con ciò attestando l'avvenuto superamento del corso (per Istruttore Agonistico Federale) ad opera del Partemi, verificatosi soltanto diversi giorni dopo. Alla base della azione disciplinare vi sono i fatti che seguono.

2. In data 1° febbraio 2019, durante una seduta di allenamento sul fiume Reno, si verificò il decesso dell'atleta Alessandro Ferriani (tesserato dell'ASD Canoa Club Bologna). Alla seduta presenziò il Tecnico federale sig. Enrico Partemi. In conseguenza di un esposto presentato dal Presidente e dal



Segretario Generale della Federazione (FICK) in data 5 febbraio 2019 alla Procura della Repubblica di Bologna, la Procura Federale avviò il procedimento contrassegnato dal n. 1/2019. Tra la documentazione ottenuta dalla Procura nel corso di tale procedimento vi è il Verbale del 29 gennaio 2019 redatto su carta intestata del Comitato regionale FICK (presieduto dal sig. Claudio Camporesi). Il Verbale risulta sottoscritto dal sig. Claudio Camporesi (Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna FICK) e dal sig. Gianni Anderlini (Responsabile Regionale di formazione). Nel medesimo Verbale i sottoscrittori, nell'attestare l'avvenuto superamento da parte del tecnico di base sig. Enrico Partemi del corso per Istruttore Agonistico Federale, proponevano l'attribuzione al medesimo Partemi della predetta qualifica (poi in effetti riconosciutagli in data 8 marzo 2019 con deliberazione del Consiglio Federale FICK). Esaminando il Verbale la Procura ha però potuto accertare che, alla data del tragico incidente (1° febbraio 2019), il sig. Partemi non poteva avere ancora ottenuto la qualifica di Istruttore Agonistico Federale, considerato che il corso di formazione per conseguire questa qualifica si concluse solo il 5 febbraio 2019. La Procura ne ha conseguentemente dedotto che nel citato Verbale del 29 gennaio 2019, a firma dei signori Camporesi e Anderlini, veniva attestato un fatto (il superamento da parte del sig. Partemi del corso per Istruttore Agonistico Federale) non rispondente a verità (perché non ancora realizzatosi alla data del 29 gennaio 2019 ed in effetti verificatosi soltanto alcuni giorni dopo, cioè il 5 febbraio 2019). Inoltre, il sig. Gianni Anderlini rappresentava alla Procura Federale – con memoria ad essa indirizzata – che egli non aveva mai sottoscritto il Verbale del 29 gennaio 2019 e – per essere impegnato in altro luogo in quella stessa data – di non avere neppure partecipato alla seduta nella quale il Verbale sarebbe stato confezionato. Nel corso del procedimento si è pure appreso che il sig. Partemi aveva affermato (con comunicazione mail in data 11 febbraio 2019, confermata nella stessa data da sua madre, sig.ra Claudia Weiss) che egli, alla data del tragico incidente del 1° febbraio 2019, non avendo ancora concluso il corso per l'ottenimento della qualifica di Istruttore Agonistico Federale, rivestiva ancora la qualifica di semplice Tecnico di base. Nello stesso contesto si colloca altresì – quantunque la circostanza non rilevi in questa sede – la comunicazione in data 3 febbraio 2019 con la quale il Presidente dell'ASD Canoa Club Bologna rendeva noto alla Federazione (FICK) che il decesso dell'atleta Ferriani si era verificato nel corso di una seduta di allenamento *“sotto la guida di un istruttore federale”*.

3. Al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale hanno preso parte, a mezzo dei loro difensori, tutti i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione disciplinare nonché il Procuratore Federale. Quest'ultimo ha precisato di avere presentato denuncia querela dinanzi alla Procura di Bologna, tanto in ordine ai fatti relativi al decesso dell'atleta Alessandro Ferriani, quanto relativamente ai fatti riguardanti l'anzidetto Verbale del 29 gennaio 2019 concernente la proposta di riconoscimento della qualifica di Istruttore Agonistico Federale al sig. Enrico Partemi. Il Procuratore Federale ha altresì fatto presente che, per quanto consta, è attualmente pendente un procedimento penale contro ignoti sui fatti oggetto del presente procedimento disciplinare (procedimento, questo, la cui esistenza è stata pure confermata dai difensori degli incolpati). Sono intervenuti personalmente i sig.ri Claudio Camporesi e Gianni Anderlini. In particolare, alla udienza tenutasi in Tribunale il 31 ottobre 2019, il sig. Camporesi ha dichiarato in udienza di essere *“lui stesso autore unico della lettera del 29/01/2019 (...)”*. Ha altresì aggiunto che *“alla predisposizione*



della lettera non ha partecipato Gianni Anderlini e che lui stesso ha applicato la firma di Anderlini in calce alla lettera". Ha quindi precisato che la data indicata sul Verbale (29 gennaio 2019) sarebbe frutto di un refuso, poiché la data reale è quella del 5 febbraio 2019, come risulta del resto dalla mail di trasmissione. Il Camporesi ha infine chiarito che i ragazzi che partecipavano alla seduta di allenamento del 1° febbraio 2019 erano tutti minorenni, e che la presenza dell'Istruttore Federale era garantita nella specie dal Sig. Michele Malossi, che si trovava dapprima sulla riva e poi all'interno del Club che affaccia sul fiume.

4. Con la decisione oggetto del presente reclamo (n. 1/2019, deliberata il 14 novembre 2019, depositata in data 22 novembre 2019 e pubblicata in data 25 novembre 2019) il Tribunale Federale ha dichiarato *"il sig. Claudio Camporesi responsabile della violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lett. a), del Regolamento, con la circostanza aggravante di cui all'art. 10, lett. a), del Regolamento, per avere egli commesso il fatto abusando dei poteri riconosciutigli e violando i doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni"*. In conseguenza di ciò il Tribunale ha disposto l'applicazione al Sig. Claudio Camporesi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3, lett. a), 5, lett. d) e 10, lett. a) del Regolamento, *"della sanzione della Sospensione da tutte le cariche federali e sociali ricoperte dall'incoltato per anni uno"*. Con la medesima decisione il Tribunale ha altresì deciso (in dipendenza delle dichiarazioni rese in udienza dal Sig. Claudio Camporesi e in contemplazione della dichiarazione della Procura Federale di rinunciare – alla luce delle risultanze d'udienza – al procedimento disciplinare nei confronti di Gianni Anderlini) di *"non doversi procedere nei confronti del sig. Gianni Anderlini"* (ritenendo precisamente *"di aver conseguito sufficienti elementi per escludere, allo stato delle conoscenze, che il sig. Gianni Anderlini sia personalmente coinvolto nei fatti posti a fondamento del deferimento"*). Infine, il Tribunale ha disposto – tenuto pure conto della istanza concorde avanzata in vario modo in tale senso delle parti presenti – la *"sospensione per ogni altro aspetto del presente giudizio, in attesa degli esiti del/i procedimento/i penale/i riguardanti i medesimi fatti, invitando al contempo la Procura Federale e le parti incolpate a seguirne il corso, per dare nuovo impulso al presente giudizio in base alle risultanze acquisite"*.

5. Avverso la decisione del Tribunale Federale ha proposto reclamo (entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione ex art. 53 co. 2 del Regolamento) il sig. Claudio Camporesi a mezzo del difensore Fabio Pancaldi dinanzi alla Corte Federale di Appello. Il Presidente di quest'ultima ha fissato la udienza di trattazione e discussione per il giorno 22 gennaio 2020 (ore 11.00) ed ha in pari tempo autorizzato il deposito di eventuali ulteriori scritti difensivi entro il termine perentorio (delle ore 12.00) del 15 gennaio 2020. Ha pure disposto l'acquisizione da parte della Segreteria della FICK del Fascicolo relativo al procedimento svoltosi in Tribunale. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono stati comunicati, a cura della Segreteria, al reclamante e alle altre parti presenti nel primo grado di giudizio. Il Presidente ha assunto anche il ruolo di relatore.

In vista della udienza il reclamante ha depositato *"memoria difensiva portante produzione documentale"*. In tale memoria il reclamante, nel dichiararsi *"oggi in grado di produrre ampia documentazione dalla quale evincere lo spirito di lealtà e correttezza che ha sempre informato Claudio Camporesi"*, afferma di voler produrre i seguenti documenti: *"nell'ordine: Verbale seduta*



Comitato regionale Emilia Romagna 8/5/2003; Stralcio della guida alla formazione che riporta le caratteristiche e i compiti del Responsabile Regionale della Formazione (estratto dal sito web federcanoas); Dichiarazioni Delegati provinciali e responsabili varie ASD canoa fluviale; Tavola sinottica riassuntiva attività congiunta Camporesi/Anderlini (Verbali fine corso, Relazioni finali Aggiornamenti tecnici); Verbali di fine corso redatti nell'ultimo ventennio in collaborazione fra Camporesi ed Anderlini, con email di conferma e condivisione”.

6. Nella udienza del 22 gennaio 2020 sono comparsi (come da verbale di udienza) il sig. Claudio Camporesi e l'Avv. Fabio Pancaldi, che hanno esposto oralmente le ragioni del reclamante.

La Corte si è riservata di decidere nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione reclamata il Tribunale Federale ha ritenuto responsabile il sig. Claudio Camporesi della violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lett. a), del Regolamento, con la circostanza aggravante di cui all'art. 10, lett. a), del Regolamento, per avere egli commesso il fatto abusando dei poteri riconosciutigli e violando i doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni. Ha pertanto disposto l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della Sospensione da tutte le cariche federali e sociali ricoperte dall'incolpato per anni uno.

Il Tribunale ha così deciso dichiarando espressamente (pag. 4 della decisione reclamata) *“di avere acquisito elementi sufficienti a dimostrare, già allo stato delle conoscenze”*, la responsabilità di Claudio Camporesi (e ciò – precisa ancora il Tribunale – *“a prescindere da altre ipotetiche implicazioni del Verbale del Comitato Regionale Emilia Romagna del 29 gennaio 2019, indirizzato alla FICK”*). Il giudizio di primo grado, infatti, non si è concluso e versa invece in una situazione di quiescenza, per effetto della disposta sospensione per pregiudizialità penale. Nel dispositivo della decisione reclamata (pag. 5) il Tribunale ha significativamente invitato *“la Procura Federale e le parti incolpate a seguir[e] il corso”* del procedimento penale, *“per dare nuovo impulso al presente giudizio in base alle risultanze acquisite”*. Il dispositivo si ricongiunge a quanto si legge a pag. 4 della decisione reclamata, laddove il Tribunale, da un lato si riserva di decidere relativamente a *“ogni altro aspetto presupposto dal deferimento”* e, dall'altro lato, dichiara di volerlo fare – *“preso atto delle indagini pendenti in sede penale sui medesimi fatti oggetto di giudizio”* – in attesa degli esiti cui perverranno in sede penale le competenti Autorità.

2. Il fulcro della motivazione della decisione reclamata (assunta – come dianzi rimarcato – *“già allo stato delle conoscenze”* nel corso di un giudizio che potrà proseguire *“per ogni altro aspetto presupposto dal deferimento”* della Procura Federale) figura a pag. 4. Conviene riprodurle alla lettera il contenuto perché su di esso dovrà essere esercitato il sindacato di questa Corte Federale. Ebbene, scrive il Tribunale: *“alla luce delle memorie depositate dagli incolpati e delle risultanze di udienza, questo Collegio ritiene [...], di avere acquisito elementi sufficienti a dimostrare, già allo stato delle conoscenze, – ed a prescindere da altre ipotetiche implicazioni del Verbale del Comitato Regionale Emilia Romagna del 29 gennaio 2019, indirizzato alla FICK – che il sig. Claudio Camporesi si è reso autore se non altro della alterazione del Verbale in parola, per avervi apposto artificialmente la sottoscrizione del tesserato Gianni Anderlini, al quale non è invece ascrivibile*



la relativa paternità. Il Collegio ritiene, in particolare, che tale comportamento del Camporesi sia oltremodo censurabile, se si considera che esso pregiudica gravemente non soltanto la figura e il ruolo dell'Anderlini, del tutto estraneo alla iniziativa, ma il prestigio stesso e l'immagine della Federazione nel suo complesso anche in considerazione degli incarichi che il Camporesi riveste in ambito federale e sociale. È superfluo osservare, infatti, che il Verbale manomesso è redatto su carta intestata del Comitato Regionale Fick Emilia Romagna, Comitato, la cui Presidenza è affidata allo stesso Claudio Camporesi che, con il suo stesso comportamento, ha compromesso oltre all'autenticità del documento, l'attendibilità, l'autorevolezza e l'immagine dell'ente di provenienza, in aperta violazione dei principi di lealtà e correttezza istituzionale, specialmente riferibili a soggetti che ricoprono cariche rappresentative all'interno della Federazione”.

3. Sulla base della motivazione testé riprodotta dovrà essere valutato il reclamo, con il quale il sig. Camporesi chiede la riforma della decisione del Tribunale, con conseguente revoca della sanzione irrogata.

Nel reclamo viene anzitutto confermato che vi è stata “l'apposizione della firma di Gianni Anderlini da parte del sig. Camporesi” sul Verbale sotto esame. Si tratta del resto di circostanza oramai pacifica, ammessa nel corso del procedimento di primo grado dallo stesso Camporesi.

Il reclamante aggiunge, al contempo, che “Anderlini non ha mai sostenuto la falsità di quanto riportato nel verbale incriminato, ma lo stesso Camporesi – nel sottoscrivere il predetto verbale – non ne ha tratto alcun vantaggio personale, né utilità alcuna”. Sul primo punto va osservato che, nella udienza in primo grado, “l'avv. Sola, per Gianni Anderlini, ha ribadito che la firma apposta sul verbale del 29 gennaio 2019 non era di Gianni Anderlini, all'epoca dei fatti contestati impegnato in altra località” (pag. 3 della decisione del Tribunale). Del resto, dalla lettura della medesima decisione si desume che il sig. Anderlini, “con precedente memoria indirizzata alla Procura federale”, ha affermato, tra l'altro, “di non avere mai sottoscritto il verbale stesso ed esclude addirittura di aver preso parte alla relativa seduta, trovandosi peraltro impegnato altrove in quella medesima data” (pag. 2 della decisione reclamata). Per questi motivi il Tribunale ha deciso di “non doversi procedere” nei riguardi del sig. Anderlini e, prima ancora, la Procura Federale ha dichiarato di volere rinunciare al procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Va da sé, poi, che la mancata sottoscrizione del Verbale ad opera di Anderlini e la sottoscrizione apocrifia da parte del Camporesi escludono qualunque riferibilità del contenuto del documento al primo dei due soggetti che, essendo rispetto ad esso del tutto estraneo, non ha neppure la possibilità di pronunciarsi al riguardo. Se si considera, poi, che lo stesso Anderlini ha dichiarato (nella memoria indirizzata alla Procura Federale) di non avere preso parte alla seduta nella quale il Verbale sarebbe stato confezionato (“trovandosi...impegnato altrove in quella medesima data”) – e che lo stesso Camporesi ha dichiarato in udienza in primo grado che “alla predisposizione della lettera non ha partecipato Gianni Anderlini” (pag. 3) –, non si vede in che modo il primo di essi avrebbe potuto esprimersi circa la veridicità o meno del contenuto del Verbale.

Del pari irrilevante è l'ulteriore osservazione del reclamante di non avere conseguito alcun beneficio dalla alterazione del documento, che se vi fosse stato avrebbe verosimilmente indotto il Primo giudice ad irrogare una sanzione diversa e – non lo si può escludere – ancora più grave (tenuto conto del limite massimo di essa quale contemplato dall'art. 5 lett. d, del Regolamento).



L'ulteriore rilievo del reclamante – secondo cui *“l'apposizione della firma di Gianni Anderlini da parte del sig. Camporesi, lungi da intendimenti fraudolenti e/o artificiosi, risponde alla chiara finalità di agevolare e semplificare il lavoro d'ufficio, una sorta di prassi ormai da tempo consolidata tra i due soggetti per via dei risalenti pregressi rapporti”* –, si risolve in una mera asseverazione sfornita di adeguato supporto istruttorio, per di più del tutto estranea al *thema decidendum* in primo grado quale emergente dalla decisione gravata (in rapporto all'azione disciplinare avviata dalla Procura Federale). Si può solo osservare che, se fosse risultata la reiterazione della condotta incriminata al punto da costituire una *“prassi consolidata”* e se, ancor prima, la circostanza fosse stata rilevante in primo grado (il che non è però avvenuto), la sanzione avrebbe potuto essere diversa e – non lo si può escludere – ancora più grave di quella in effetti irrogata dal Tribunale. In ordine infine ai riflessi psicologici prodottisi in capo al reclamante a seguito del tragico evento del 1° febbraio 2019, essi, quantunque umanamente comprensibili, non valevano – allora – a giustificare una condotta manifestamente *contra ius* (per di più tenuta disimpegnando i compiti ed esercitando le responsabilità di Presidente del Comitato regionale) e non valgono – adesso – ad esonerarlo dal giudizio di responsabilità formulato a suo carico dal Tribunale e dalla sanzione che gli è stata irrogata, nei medesimi termini fissati nella decisione reclamata, che merita pertanto di essere confermata.

4. Come evidenziato, la dichiarazione di responsabilità formulata nella decisione reclamata dal Tribunale (che ha dichiaratamente pronunciato *“allo stato delle conoscenze”* nel contesto di un giudizio di primo grado destinato a proseguire una volta definita la vicenda per i medesimi fatti in sede penale) e la sanzione irrogata si fondano esclusivamente sulla condotta del Camporesi per avere apposto sul verbale *“artificiosamente la sottoscrizione del tesserato Gianni Anderlini”* (pag. 4 della decisione reclamata). Nondimeno il reclamante sottopone al Collegio la diversa questione della data del verbale. D'altronde, già in primo grado, in occasione della udienza di fronte al Tribunale, il sig. Camporesi aveva precisato *“che la data indicata sul Verbale (29 gennaio 2019) è frutto di un refuso, poiché la data reale è quella del 5 febbraio 2019, come risulta (...) dalla mail di trasmissione”*. Ora, nel proprio reclamo, il sig. Camporesi osserva che *“appare evidente come la redazione e sottoscrizione del verbale di fine corso 'Istruttore Agonistico FICK Emilia-Romagna 2018/2019' siano avvenute in data successiva al 29 gennaio 2019”*. A suffragio di questa affermazione il reclamante allega talune circostanze (il preteso impedimento del docente formatore della FICK, la data – 5 febbraio 2019 – di trasmissione del verbale agli uffici centrali, la citata comunicazione mail di Enrico Partemi dell'11 febbraio 2019) che, nella sua prospettiva, comproverebbero che la *“inesattezza relativa alla data di fine corso rappresenta nient'altro che una semplice svista”*,

Ad avviso di questo Collegio il motivo assorbente che impone comunque la reiezione del reclamo è costituito dalla circostanza che l'unica ragione giustificativa posta dal Tribunale a fondamento della dichiarazione di responsabilità e della sanzione irrogata al sig. Camporesi (l'aver, quest'ultimo, apposto sul verbale *“artificiosamente la sottoscrizione del tesserato Gianni Anderlini”*: pag. 4 della decisione reclamata) è stata – in considerazione di quanto dianzi spiegato analiticamente – censurata in maniera infondata dal reclamante (e, come tale, essendo indenne da critica, tale ragione giustificativa è in ogni caso, *ex se*, in condizione di sorreggere il *decisum* gravato). Vale



conclusivamente la pena rimarcare, a questo proposito, che il giudizio di primo grado non si è concluso e che il Tribunale, se da un lato ha pronunciato *“allo stato delle conoscenze”* (prescindendo dichiaratamente *“da altre ipotetiche implicazioni del Verbale del Comitato Regionale Emilia Romagna del 29 gennaio 2019, indirizzato alla FICK”*), ha dall’altro lato eloquentemente deciso di riservare la decisione finale su *“ogni altro aspetto presupposto dal deferimento”* alla luce dei risultati del procedimento penale in corso sui medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

Visto il reclamo presentato dal sig. Claudio Camporesi, a mezzo del difensore Avv. Fabio Pancaldi;
Vista la regolarità della comunicazione agli interessati della data della udienza;
Visti gli atti del procedimento;
Sentito il reclamante e il suo difensore alla udienza del 22 gennaio 2020;
Relatore alla udienza il Presidente del Collegio;
Definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e conferma la decisione di primo grado.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Avv. Prof. Andrea Panzarola (Presidente ed estensore)

Avv. Prof. Alberto Gambino (Componente)

Avv. Alessandro Gioia (Componente)